



DETERMINA Fascicolo n. GU14/675340/2024

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - Wind Tre
(Very Mobile)**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 18/04/2024 acquisita con protocollo n. 0112250 del 18/04/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Posizione dell’istante: l’istante è privo di linea mobile per l’utenza XXX, inoltre riceve fatture del tutto ingiustificate. richieste: si richiede l’immediato ripristino della linea mobile, lo storno delle fatture emesse in quanto ingiustificate, il ritiro della pratica di recupero credito nonché l’indennizzo secondo quanto previsto dalla carta dei servizi della società.

Posizione dell’operatore: In rito dichiarare inammissibile l’istanza per le eccezioni di cui in premessa, nel merito, rigettare tutte le richieste dell’istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate; nel merito il rigetto della domanda di indennizzo dell’attore in considerazione del fatto che la sospensione del servizio è conseguente a persistente condizione di morosità, rappresentata al debitore con solleciti di pagamento e preavviso di sospensione servizio.

Motivazione del provvedimento: alla luce delle argomentazioni dedotte in definizione nonché dalle risultanze allegare, si motiva quanto segue. La domanda dell’attore risulta estremamente generica e non circoscrive con precisione le circostanze oggetto di contestazione. A contrario parte convenuta fornisce ampia e documentata prova delle ragioni che hanno portato alla emissione delle fatture e successivamente alla sospensione del

servizio. In particolare, le fatture a carico dell'istante sono emesse a seguito di regolare erogazione del servizio e in forza di regolare contratto. Al mancato pagamento delle stesse sono seguite regolari costituzioni in mora all'istante, il quale non ha mai formalizzato reclamo avverso le fatture emesse. La stessa sospensione del servizio è stata ritualmente anticipata da preavviso di sospensione comunicato all'istante. Pertanto, non risultano elementi che configurino una condotta illecita ad in capo all'operatore e che fondino la richiesta di indennizzo ad opera dell'istante. Il valore del decisum è pari a 0.

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 18/04/2024, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo